



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**  
**COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI**  
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI  
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5  
GIUGNO 2016 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI  
CONSIGLIERE COMUNALE**

*Art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13,  
comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96*

**Comune di Napoli**

**Componenti del Collegio:**

Consigliere	Rossella Cassaneti	Presidente
Referendario	Rossella Bocci	Componente
Referendario	Francesco Sucameli	Componente

**Collaboratori:**

Tullio De Biasi, Tiziana Barbini e Elisabetta Scarano.

## INTRODUZIONE

La legge 6 luglio 2012, n° 96 recante *"Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali"*, così come recentemente novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n° 116) ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

L'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti *"ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Il *"sistema locale elettorale"* è costruito mediante la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, più precisamente il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n° 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La presente relazione, che si compone di due parti (una parte generale e una parte speciale), redatta ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n° 96, e dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n° 515, espone gli esiti del controllo eseguito sui rendiconti presentati dai

partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alle elezioni del 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio nel giorno 19 giugno 2016, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Regione Campania, così come previsto nel verbale n° 1 del 7.03.2017.

## **1. Il quadro normativo**

Nell'ambito di un percorso evolutivo approdato all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n° 149 *"Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"*, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n° 13), la legge 6 luglio 2012, n° 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con obbligo solo per quelli con più di 30.000 abitanti di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

La normativa opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti. In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti, presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

L'articolo 13 della legge n° 96/2012 ha previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni e mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella legge n° 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che hanno necessitato, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n° 24/2013 e n° 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi.

Questo Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno strutturare l'attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle citate deliberazioni della Sezione Autonomie in considerazione (in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, risolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n° 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n° 96/2012, il controllo di questo Collegio è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata delibera n° 24/2013, deve intendersi, *"in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"*.

## **2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto**

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, in base alla normativa previgente al Presidente del consiglio dell'ente interessato; successivamente la novella ha indicato come destinatario il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n° 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n° 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n° 96/2012 e cfr. Sezione Autonomie delibera n° 12/2014).

Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine "rappresentante", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto sono state ritenute rituali le sottoscrizioni di coloro che si sono qualificati: legale rappresentante, delegato o presentatore di lista, candidato sindaco, tesoriere o mandatario.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito *brevi manu* del conto. Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest'ultima ammissibile e supportata proprio dalla deliberazione n° 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio) prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da *"mero ritardo"* ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza *"a formale atto di contestazione"*.

## **3. Contenuto del rendiconto**

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993).

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nell'ipotesi che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi (cfr. par. 3 della deliberazione delle Sezioni delle Autonomie n. 24/2013), si è ritenuto comunque necessario acquisire una comunicazione formale a contenuto negativo, sollecitata ove mancante, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di "*dichiarazione negativa*") agli effetti del controllo da svolgersi nella presente sede.

Con riguardo alle fonti di finanziamento si ritiene che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Sul punto la Sezione delle Autonomie n° 24/2013 ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."*

Per quanto sopra, con riferimento alle fonti interne, il Collegio ha ritenuto sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento con mezzi propri, intesi come fondi pervenuti dal bilancio del partito, anche, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che con la sentenza n° 1352 del 18 febbraio 1999 ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle suddette fonti.

In ordine alle fonti esterne, contribuzioni volontarie erogate da soggetti terzi, nell'ipotesi di contributi di modesto importo raccolti in occasione di manifestazioni convegni pre-elettorali, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'ammontare ricevuto e la generica, anche non nominativa, indicazione della tipologia di finanziatori (simpatizzanti e sostenitori privati), mentre, per contributi elevati alla lista è stato richiesto di indicare i nominativi dei singoli finanziatori.

Peraltro, solo per alcune liste si è resa necessaria acquisire la dichiarazione congiunta prevista dall'art.4, comma 3, della legge n° 659 del 18 novembre 1981 e successive modifiche per contributi superiori a 5000,00 euro.

Relativamente alle spese, l'art. 13, comma 5, della legge n° 96/2012 prevede un limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l'art. 11, comma 1, della legge n° 515/93 indica, con un dettagliato elenco, le tipologie di spese relative alla campagna elettorale:

a) *produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;*

*b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;*

*c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*

*d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*

*e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

Le citate voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa.

Il secondo comma del predetto art. 11, prevede che: *"Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate"*, norma che il Collegio, perseguendo la finalità generale delineata dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute, e non quella di determinare un'illogica dilatazione delle spese totali, ha interpretato nel senso che la quantificazione delle spese forfettarie va effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, negli undici comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* ed anzi le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima.

È tuttavia opportuno evidenziare che la normativa vigente affida, in pratica, la rilevazione di tale dato alle sole dichiarazioni rese dai soggetti politici nel rendiconto, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti concretamente conducenti a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. E' evidente l'incongruenza normativa posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di "riscontrata violazione" di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

#### **4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale**

Ai fini del controllo rileva, altresì, l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione.

In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e sebbene l'art. 13 della legge n° 96/2012 non operi alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n° 515/1993, in base al quale *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*,

il Collegio, tenuto conto della specificità delle elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio. Peraltro, il Collegio ha considerato ammissibili singole spese effettuate in prossimità di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

### **5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio**

La tecnica del rinvio alla disciplina nazionale copre anche quella relativa ai termini per la conclusione delle attività di controllo: trova infatti applicazione (in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 13 comma 6 della legge n° 96/2012) l'art. 12 comma 3 della legge n° 515/1993.

L' art. 12 comma 3 su citato, al secondo periodo, prevede che *"le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi"*. Al riguardo va richiamato il contributo interpretativo della Sezione delle Autonomie che, nelle pronunce rese in materia di controlli sulle spese elettorali (delibere n° 24/2013/INPR e n° 12/2014/QMIG), sostiene che *"il dies a quo del termine ordinario previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale"*.

Rilevato, che la data di insediamento degli eletti varia da comune a comune e che i rendiconti non potranno pervenire tutti alla Sezione contemporaneamente, al fine di evitare incertezze circa la decorrenza del termine previsto per l'attività del Collegio, si è ritenuto individuare il dies a quo unico per tutti i comuni che hanno partecipato alle consultazioni elettorali nell'anno 2016, nel giorno 28 settembre 2017, data in cui risulta essere pervenuto l'ultimo consuntivo (cfr. deliberazioni n° 149/2014/Veneto e n° 188/2014/Toscana).

Quanto alla disciplina del regime sanzionatorio la legge n° 96/2012 originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale. Tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall'art. 14-bis, comma 2, decreto legge n° 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n° 13 che, incidendo l'art. 13, comma 7, della legge n° 96/2012, riconosce la competenza per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata trasmissione del rendiconto al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 12/2014/QMIG).

Pertanto al Collegio di controllo, il Legislatore riconosce l'applicazione delle sottoelencate sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n° 96/2012, così come novellato dal decreto legge n° 91/2014 convertito in legge n° 116/2014);

b) da lire dieci milioni (euro 5.164,57) a lire cento milioni (euro 51.645,69), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f) della legge n° 96/2012);

c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012 (art.15, comma 16, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n° 96/2012).

In relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art.15, comma 19, della legge n° 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, pertanto troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Alla conclusione dell'istruttoria il Collegio non ha riscontrato alcuna violazione delle tre ipotesi sopra descritte.

Va peraltro rilevato che prevalentemente i rendiconti sono stati trasmessi con ritardo. A tale proposito, come sopra evidenziato, si richiama la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del rendiconto, *"la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione"*, così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio ha già condiviso - secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia dato esito negativo.

Il Collegio ha ritenuto possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile, ed è risultata di fatto sempre sanabile, in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (superamento limite massimo di spesa), come già evidenziato, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti.

## **Attività istruttoria svolta dal Servizio di supporto del Collegio**

Il Collegio di controllo, costituito dal Cons. Rossella Cassaneti, il I° Ref. Rossella Bocci ed il I° Ref. Francesco Sucameli, insediatosi in data 7 marzo 2017, in seguito al decreto n° 3 del 18/01/2017 emanato dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, ha tra l'altro deliberato, al fine di individuare formalmente gli Enti soggetti al controllo e per poter disporre della documentazione necessaria per la propria attività, che venisse richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali l'elenco dei comuni della Regione Campania interessati da tornate elettorali nel corso dell'anno 2016, con l'indicazione delle formazioni e movimenti politici.

Con nota istruttoria n° 2035 del 7/03/2017 il Servizio di supporto ha inoltrato la suddetta richiesta.

Il Ministero dell'Interno con la nota n° 1362 del 22/03/2017 ha trasmesso l'elenco dei comuni della Regione Campania, con le relative liste di candidati e movimenti politici, nei quali il 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative.

Individuati i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che risultavano essere Benevento, Aversa, Caserta, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Casoria, Castellammare di Stabia, Napoli, Villaricca, Battipaglia e Salerno, con successiva istruttoria, così come disposto dal Collegio nel verbale n° 2 del 10/05/2017, si è proceduto all'invio, ai Prefetti competenti per territorio e ai Presidenti dei Consigli comunali, di una richiesta diretta ad acquisire:

- 1) Certificazione attestante il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali con riferimento alla suindicata tornata elettorale;
- 2) Certificazione attestante l'elenco dei partiti, movimenti e liste partecipanti alla predetta elezione, con indicazione completa delle generalità, della residenza, e solo ai Presidenti dei Consigli comunali, anche, le utenze telefoniche e le e-mail, dei relativi rappresentanti;
- 3) Certificazione attestante la data di convocazione dei comizi elettorali e di svolgimento delle elezioni, nonché la data di insediamento degli eletti.

Inoltre, rilevato che i rendiconti pervenuti presso la Sezione, ai sensi della novella disciplina, risultavano essere una minima parte, per esigenza di celerità, ai suddetti Presidenti è stato anche richiesto di acquisire e, conseguentemente, trasmettere i consuntivi delle liste che non avessero ancora adempiuto agli obblighi di legge.

Per quanto riguarda i rendiconti inviati direttamente alla Sezione, la documentazione allegata non risultava sempre idonea ai fini del controllo del Collegio e il Servizio di supporto

proseguiva nella attività istruttoria utile per l'acquisizione di quant'altro necessario ai fini del controllo de quo.

Gli Uffici Territoriali del Governo e i Presidenti dei Consigli hanno dato riscontro alle suddette richieste.

Dall' esame della documentazione pervenuta, è risultato, peraltro, che le formazioni politiche tenute al deposito del consuntivo per le elezioni amministrative 2016 negli undici Comuni interessati sono complessivamente 237 così suddivise per ciascun comune:

- Comune di Benevento n°16 liste;
- Comune di Aversa n°20 liste;
- Comune di Caserta n°22 liste;
- Comune di Marciarianise n°17 liste;
- Comune di Santa Maria Capua Vetere n°25 liste;
- Comune di Casoria n°20 liste;
- Comune di Castellammare di Stabia n°17 liste;
- Comune di Napoli n°41 liste;
- Comune di Villaricca n°14 liste;
- Comune di Battipaglia n°22 liste;
- Comune di Salerno n°23 liste.

In particolare l'istruttoria mirava all'acquisizione di tutti i dati sottoelencati per l'esecuzione dell'attività di verifica effettuata dal Collegio per ogni rendiconto pervenuto;

- 1) La presentazione del consuntivo e la relativa data di deposito;
- 2) Il rispetto del limite massimo di spesa;
- 3) La indicazione nei consuntivi delle spese di finanziamento;
- 4) La conformità delle spese alle categorie previste dalla legge;
- 5) La presenza della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate e la relativa liquidazione;

è stata indirizzata prevalentemente, per motivi di correttezza, presso la Segreteria dei Presidenti dei Consigli comunali, e raramente in modo diretto presso le formazioni politiche, atteso il numero rilevante degli interlocutori.

La suddetta attività, anche grazie alla collaborazione delle suindicate Segreterie, ha comportato l'acquisizione di tutti i rendiconti e della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle formazioni politiche.

Le risultanze della verifica sono espone in dettaglio per ciascun comune in una parte speciale.

Visto, altresì, che il combinato disposto del comma 7 dell'art.13, della legge 96/2012 e dei commi 15 e 16 dell'art.15 legge 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabili dal Collegio, in particolare:

- 1) Mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche;
- 2) Mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi;
- 3) Violazione del limite massimo di spesa;

non appaiono violate le prescrizioni suddette, anche se risultano depositati oltre i termini di legge un numero rilevante di consuntivi.

Infine il comune di Battipaglia in data 28/09/2017 ha acquisito dal delegato della lista "Movimento Pro Battipaglia" una dichiarazione – rendiconto dalla quale risulta che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale 2016, la documentazione è stata trasmessa a questa Sezione con nota n° 66353 del 28/09/2017, pervenuta nella stessa data.

La suddetta dichiarazione risulta l'ultimo atto pervenuto dagli undici comuni che hanno partecipato alle elezioni elettorali nell'anno 2016.

## APPENDICE NORMATIVA

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

### Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; **((gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;))**

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste **((per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.))**, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

#### **LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515**

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 15.

(Sanzioni)

.....

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati ((...)), il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

## PARTE SPECIALE

### ***Elezioni del 5 giugno 2016 - Ballottaggio 19 giugno 2016***

Periodo di riferimento per la campagna elettorale:

dal **13 aprile 2016** (data del Decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale) al **4 giugno 2016** (giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni) o **18 giugno 2016** (giorno precedente il turno di ballottaggio).

#### **1. Comune di Napoli**

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **788.209.**
- Tutte le formazioni politiche hanno rispettato i limiti previsti dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012; il limite di spesa è di euro 788.209,00, secondo i dati trasmessi dal comune di Napoli.
  - Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n.41**
  - Partito Liberale Italiano - PRI
  - Partito Democratico
  - Moderati
  - Cittadini per Napoli
  - Partito Socialista Italiano
  - ALA Alleanza Liberalpopolare Autonomie
  - EN Laboratorio Nazionale
  - Centro Democratico
  - Unione di Centro
  - Napoli Popolare
  - #Napolivale
  - Il Popolo della Famiglia
  - Napoli Terra Nostra
  - Fratelli d'Italia
  - Napoli in Comune a Sinistra
  - Italia dei Valori
  - Partito del Sud
  - Meridionalisti Napoli Capitale
  - "Ce Simme Sfasteriati"
  - Mo! Napoli autonoma Unione Mediterranea
  - Bene Comune con De Magistris
  - Repubblicani Democratici

- La Città con De Magistris
- Federazione Verdi
- De Magistris Sindaco
- Dema Democrazia Autonomia
- Fratelli del Popolo Italiano
- Movimento 5 Stelle
- Qualità della Vita
- Partito Comunista
- Napoli Capitale
- Impresa Comune
- Fare Città
- Pensionati D'Europa
- Costruzione e Stato
- Italia 20.50
- Prima Napoli
- Rivoluzione Cristiana
- Giovani in Corsa
- Forza Italia
- Partito Comunista dei Lavoratori

- Insediamento del Consiglio comunale: **18 luglio 2016**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **1 settembre 2016**

## **1.1 PARTITO LIBERALE ITALIANO - PRI**

La lista "Partito Liberale Italiano - PRI" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Per la predetta lista sono pervenute al Collegio:

- Una dichiarazione del delegato di lista del partito Liberale Italiano Giuseppe De Stefano, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni;
- Una dichiarazione del delegato di lista del partito Repubblicano Enrico Nespolino, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Le due dichiarazioni sono state depositate presso il Consiglio comunale in data 27/06/2017, pervenute alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Il Collegio ritiene di dover unificare le due comunicazioni, in quanto relative ad un'unica formazione politica.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## 1.2 PARTITO DEMOCRATICO

La lista "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Giovanni Wurzbürger ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 1/06/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese complessive per euro 4.852,00, di cui euro 3.952,00 riconducibili alle tipologie previste dal comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n° 515 ed euro 900,00 previste dal comma 2 dell'art.11 della suddetta legge.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 4.852,00, costituite da fondi propri del partito.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Indicazione non chiara della provenienza delle fonti di finanziamento;
- 2) Invio parziale della documentazione attestante la spesa dichiarata.

Il rappresentante, con nota integrativa depositata presso la Sezione in data 6/06/2017, ha dichiarato che la somma finanziata risulta essere di euro 3.952,00 e non 4.852,00 come indicato erroneamente nella prima comunicazione, peraltro, contributo pervenuto interamente dal partito. Inoltre, precisa che l'importo di euro 900 inserito nel prospetto rendiconto spese - parte prima è stato indicato solo per ottemperare alla disposizione dell'art.11, comma 2, della legge 515/93, ma in realtà il totale della spesa risulta essere di euro 3.952,00. Infine, risultano allegati i nuovi prospetti debitamente compilati.

A seguito dei chiarimenti forniti le spese finanziate e sostenute ammontano ad euro 3.952,00.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.3 MODERATI**

La lista "Moderati" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Vincenzo Varriale ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 20/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

#### **1.4 CITTADINI PER NAPOLI**

La lista "Cittadini per Napoli" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Per la predetta lista sono pervenute al Collegio:

- Un rendiconto del Partito nazionale Scelta Civica, trasmesso dal Responsabile finanziario e tesoriere - legale rappresentante Settimo Carmelo Minnella. Dall'esame della documentazione non si riscontra alcuna riconducibilità delle spese effettuate alla campagna elettorale del comune di Napoli, peraltro, lo stesso rappresentante con nota pervenuta alla Sezione in data 2/08/2017 ha dichiarato "conferma che Scelta Civica non ha sostenuto, né direttamente, né indirettamente spese riferibili ad iniziative di campagna elettorale realizzate in sede locale".

Pertanto il Collegio ritiene di non considerare tale rendiconto.

- Un rendiconto del delegato di lista Cittadini per Napoli Gaetano Bocchetti, depositato presso il Consiglio comunale in data 14/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art.12, comma 1, della legge 10dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 18.024,76, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per un totale complessivo di euro 18.024,76, costituite da fondi del partito euro 17.897,00 e contribuzione del delegato di lista euro 127,16.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancata indicazione nelle fatture del materiale acquistato.

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 18/07/2017, ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta.

L'analisi della documentazione pervenuta dal delegato Gaetano Bocchetti non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.5 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO**

La lista "Partito Socialista Italiano" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Carmine Serena ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 29/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.6 ALA ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE**

La lista "Ala Alleanza Liberalpopolare Autonomie" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il Tesoriere nazionale Ignazio Abrignani ha trasmesso via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto del 15/11/2016, pervenuto in data 12/12/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 47.320,00, tutte riconducibili alle tipologie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per un totale complessivo di euro 36.400,00, costituite da libere contribuzioni euro 35.000,00 e disponibilità liquide pregresse del partito euro 1.400,00.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancata indicazione circa la copertura finanziaria delle spese forfettarie;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione della fattura.

Il rappresentante, con nota inviata via PEC alla Sezione il 13/01/2017, ha provveduto ad inoltrare la documentazione attestante la liquidazione della fattura e un nuovo modello rendiconto - spese, nel quale si evidenzia che il totale delle spese sostenute ammonta ad euro 36.400,00, senza l'indicazione delle spese forfettarie di euro 10.920,00.

A seguito dei chiarimenti forniti le spese finanziate e sostenute ammontano ad euro 36.400,00.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.7 EN ELABORATORIO NAZIONALE**

La lista "EN Elaboratorio Nazionale" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Francesco Giliberti ha depositato un rendiconto presso il Consiglio comunale in data 20/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 6.263,95, tutte riconducibili alle tipologie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 6.263,95, costituite da contributi ricevuti da privati.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Errata indicazione della percentuale delle spese forfettarie;

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 17/07/2017, ha dichiarato che la spesa di euro 78,35 è stata inserita erroneamente nella tabella di competenza dell'art.11, comma 2, mentre la stessa riguardava la lettera e) dell'art.11, comma 1, inoltre, risulta allegato il modello rendiconto - spese regolarmente integrato.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.8 CENTRO DEMOCRATICO**

La lista "Centro Democratico" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il Legale rappresentante Nicola Benedetto ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un rendiconto del 6/07/2016, pervenuto l'1/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 14.956,16, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancata indicazione della somma finanziata e delle relative fonti;

Il Tesoriere nazionale On. Roberto Capelli, nominato il 24/09/2016, con nota inviata a questa Sezione del 22/02/2017, pervenuta in data 2/03/2017, ha dichiarato che le somme utilizzate a copertura delle spese sostenute per la suddetta campagna elettorale sono fondi propri del partito. Inoltre, il suddetto rappresentante in data 11/10/2017 ha integrato l'ultima comunicazione dichiarando che la somma finanziata risulta essere euro 14.956,16.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.9 UNIONE DI CENTRO**

La lista "Unione di Centro" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Sergio Carlino ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 29/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.10 NAPOLI POPOLARE**

La lista "Napoli Popolare" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Antonello Florio ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 20/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.11 #NAPOLIVALE**

La lista "#NapoliVale" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Francesco Marra ha depositato un rendiconto presso il Consiglio comunale in data 23/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.12 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA**

La lista "Il Popolo della Famiglia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Giuseppe Focone ha depositato un rendiconto presso il Consiglio comunale in data 19/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.13 NAPOLI TERRA NOSTRA**

La lista "Napoli Terra Nostra" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Arturo Sorrentino ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 26/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

#### **1.14 FRATELLI D'ITALIA**

La lista "Fratelli d'Italia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il Segretario Amministrativo Paolo Piciocchi ha trasmesso un rendiconto alla Sezione regionale di controllo del 5/08/2015, pervenuto in data 10/8/2015, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 21.883,36, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 21.000,00, costituite interamente da libere contribuzione. Inoltre sono state indicate euro 823,36 come ulteriore finanziamento a pareggio dell'ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Indicazione non chiara della provenienza di parte delle fonti di finanziamento;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione di alcune fatture.

Il rappresentante, con nota del 4/07/2017, pervenuta alla Sezione in data 11/07/2017, ha dichiarato che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni. Ha chiesto, inoltre, al Collegio di non tener conto della documentazione trasmessa in data 5/08/2016 in quanto per mero errore è stato inviato il rendiconto del Direttivo provinciale relativo ai candidati. Infine, sono stati allegati i modelli negativi di rendiconto "fonti e spese" debitamente compilati.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con questa ultima dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.15 NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA**

La lista "Napoli in Comune a Sinistra" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il presentatore della lista Carlo Giordano ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 23/03/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 3.250,00, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 3.250,00, costituite da fondi del partito.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione delle fatture;
- 2) Documento di riconoscimento non allegato.

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 31/07/2017 ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta. Con una seconda comunicazione del 9/10/2017 ha inviato dei nuovi prospetti di rendiconto fonti e spese debitamente compilati, dai quali risulta che la spesa sostenuta ammonta ad euro 3.380,00 e non 3.250,00, in quanto, lo stesso dichiara che nelle fatture allegate al consuntivo depositato in data 23/03/2017 per un mero errore di stampa non risultava applicata l'IVA al 4% falsando l'importo totale delle stesse. Per quanto sopra la somma finanziata interamente dal partito risulta essere euro 3.380,00.

A seguito dei chiarimenti forniti la somma finanziata e la spesa sostenuta ammontano ad euro 3.380,00.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.17 PARTITO DEL SUD**

La lista "Partito del Sud" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

I delegati di lista Andrea Balia e Emmidio de Franciscis di Casanova hanno trasmesso individualmente alla Sezione regionale di controllo due dichiarazioni, pervenute in data 13 e 19/04/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalle quali risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

Il Collegio ritiene di dover unificare le dichiarazioni, in quanto relative ad un'unica formazione politica.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.18 MERIDIONALISTI NAPOLI CAPITALE**

La lista "Meridionalisti Napoli Capitale" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Nicola Olivieri ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto del 25/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 4.492,80, tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancata indicazione della somma finanziata e delle relative fonti;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione delle fatture.

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 04/07/2017, ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta, e ha dichiarato che la somma di euro 4.492,80 utilizzata a copertura delle spese sostenute per la suddetta campagna è stata finanziata interamente dal partito. Infine, risultano allegati i nuovi prospetti di rendiconto - fonti e spese - debitamente compilati

A seguito dei chiarimenti forniti le spese finanziate e sostenute ammontano ad euro 4.492,80.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.19 "CE SIMME SFASTERIATI"**

La lista "Ce Simme Sfasteriati" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Vincenzo Caniglia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un rendiconto senza indicazione della data, pervenuto il 7/06/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 2.290,60 tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 2.290,60, costituite interamente da fondi offerti alla lista da terzi.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

Peraltro la dichiarazione risulta depositata, anche, presso il Consiglio Comunale in data 1/06/2017, pervenuta alla Sezione il 6/07/2017.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.20 MO! NAPOLI AUTONOMA UNIONE MEDITERRANEA**

La lista "Mo! Napoli Autonoma Unione Mediterranea" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Lucio Iavarone ha inviato via PEC al Consiglio comunale un rendiconto del 31/05/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 7/06/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 1.772,91 tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.772,91, costituite interamente da fondi ricevuti da sostenitori.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione delle fatture.

Il rappresentante, con nota inviata via PEC alla Sezione regionale in data 25/07/2017, ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.16 ITALIA DEI VALORI**

La lista "Italia dei Valori" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Mike Angelino ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 8/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.21 BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS**

La lista "Bene Comune con De Magistris" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Manuela Arduino ha depositato un rendiconto presso il Consiglio comunale in data 15/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 834,00 tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 910,00, costituite interamente da fondi ricevuti da sostenitori.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Un importo finanziato di euro 76,00 non giustificato da spese.

Il rappresentante, con nota del 17/07/2017, pervenuta alla Sezione in data 2/08/2017, ha provveduto ad inoltrare n° 2 ricevute dalle quali si rileva che la somma di euro 76 è stata restituita. Inoltre, risultano allegati i nuovi prospetti di rendiconto - fonti e spese - debitamente compilati.

A seguito dei chiarimenti forniti la somma finanziata ammonta ad euro 834,00.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.22 REPUBBLICANI DEMOCRATICI**

La lista "Repubblicani Democratici" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Rosario Langella ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 20/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.23 LA CITTA' CON DE MAGISTRIS**

La lista "La Città con De Magistris" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Tullio Gennaro ha depositato una dichiarazione presso la Sezione regionale di controllo in data 7/04/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.24 FEDERAZIONE DEI VERDI**

La lista "Federazione dei Verdi" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Luigi Esposito ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 31/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 6.455,80, tutte riconducibili alle tipologie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono stati dichiarati finanziamenti per un importo di euro 4.966,00.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancata indicazione circa la copertura finanziaria delle spese forfettarie;
- 2) Indicazione non chiara della provenienza delle fonti di finanziamento;
- 3) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione delle fatture;
- 4) Documento di riconoscimento non allegato.

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 29/06/2017 ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta e, inoltre, ha dichiarato che la differenza tra l'entità del finanziamento e le spese complessivamente indicate nel rendiconto trova spiegazione nel carattere virtuale delle spese calcolate in misura forfettaria, inserite nel rendiconto solo per ottemperare alla previsione di legge. Infine, sono stati allegati i nuovi prospetti di rendiconto - fonti e spese - debitamente compilati e i fondi per la campagna elettorale risultano finanziati interamente dal partito.

A seguito dei chiarimenti forniti le spese finanziate e sostenute ammontano ad euro 4.966,00.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.25 DE MAGISTRIS SINDACO**

La lista "De Magistris Sindaco" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Maria Lippiello ha depositato una prima dichiarazione presso la Sezione regionale di controllo in data 12/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista per le elezioni amministrative del 31/05/2015, non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale.

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 6/04/2017, in sostituzione della precedente, ha dichiarato che per mero errore è stata indicata la data delle elezioni amministrative 2015 e, ha confermato che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale 2016.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.26 DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA**

La lista "Dema Democrazia Autonomia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Giuseppe Sbrescia ha depositato una prima dichiarazione presso la Sezione regionale di controllo in data 12/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista per le elezioni amministrative del 31/05/2015, non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale.

Il rappresentante, con nota depositata presso la Sezione in data 6/04/2017, in sostituzione della precedente, ha dichiarato che per mero errore è stata indicata la data delle elezioni amministrative 2015 e, ha confermato che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale 2016.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.27 FRATELLI DEL POPOLO ITALIANO**

La lista "Fratelli del Popolo Italiano" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Raffaele Alboreto ha depositato un rendiconto presso il Consiglio comunale in data 23/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 254,80, tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 254,80, costituite da fondi interni del partito.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

## **1.28 MOVIMENTO 5 STELLE**

La lista "Movimento 5 Stelle" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il candidato a Sindaco Matteo Brambilla ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 15/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

## **1.29 QUALITA' DELLA VITA**

La lista "Qualità della Vita" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Domenico Esposito ha inviato via PEC al Consiglio comunale un rendiconto del 21/06/2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 520,00, tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 520,00, costituite da fondi interni del partito.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.30 PARTITO COMUNISTA**

La lista "Partito Comunista" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Erminio Liguori ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 16/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.31 NAPOLI CAPITALE**

La lista "Napoli Capitale" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Crescenzo Rivellini ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 5/10/2016, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 5.588,77, tutte riconducibili alle tipologie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 5.588,77, costituite interamente da contributi ricevuti da privati.

Il rappresentante, inoltre, ha dichiarato che il presente rendiconto sostituisce la nota del 24/08/2016 erroneamente inviata alla Sezione regionale di controllo.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.32 IMPRESA COMUNE**

La lista "Impresa Comune" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Giorgio Rodriguez ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 30/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.33 FARE CITTA'**

La lista "Fare Città" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

I delegati di lista Bernardo Amodio e Lucio Pessolano Filos hanno depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 30/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 77.284,45, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 77.284,45, costituite da fondi propri.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Indicazione non chiara della provenienza delle fonti di finanziamento;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la messa a disposizione di beni e servizi;
- 3) Mancato invio della dichiarazione prevista per i contributi superiori a euro 5.000,00 ai sensi dell'art.4, comma 3, della legge 18 novembre 1981 n°659;
- 4) Documenti di riconoscimento non allegati.

I rappresentanti, con nota depositata presso la Sezione il 16/06/2017, hanno provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta e a precisare che la lista "è stata supportata dall'associazione "Fare Città" beneficiando unicamente della messa a disposizione di beni e servizi, senza ricevere alcun contributo e/o finanziamento diretto". Hanno dichiarato inoltre che "l'associazione "Fare Città" è una associazione non riconosciuta costituita nel 2011 con sede legale a Napoli in via Crispi 31, avente lo scopo di contribuire ad attuare il ricambio generazionale della classe dirigente, proponendosi di promuovere la democrazia partecipativa, di organizzare dibattiti, studi convegni seminari utili al raggiungimento delle finalità statutarie; tra le diverse attività svolte, a far data dalla propria costituzione, ha ritenuto di supportare le attività della lista con la messa a disposizione di beni e servizi; infine, ha gestito tutte le attività connesse con i pagamenti dei beni ricevuti e dei servizi usufruiti dalla lista e, pertanto, nessun pagamento è stato effettuato dalla lista".

I delegati, infine, hanno fornito, ad integrazione e sostituzione delle pagine n° 2 e n° 3 del rendiconto depositato in data 30/08/2016, un prospetto esplicativo riportante gli importi relativi ai beni ricevuti ed ai servizi usufruiti forniti dalla suddetta associazione.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.34 PENSIONATI D'EUROPA**

La lista "Pensionati d'Europa" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Fortunato Sommella ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 23/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.35 COSTRUZIONE E STATO**

La lista "Costruzione e Stato" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Salvatore Scarliglieri ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 16/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### **1.36 ITALIA 20.50**

La lista "Italia 20.50" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Ermanno Pelella ha depositato una dichiarazione presso il Consiglio comunale in data 27/06/2017, pervenuta alla Sezione regionale di controllo il 6/07/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### 1.37 PRIMA NAPOLI

La lista "Prima Napoli" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

I delegati di lista Giuseppe Lettieri e Annalaura Lettieri hanno depositato presso la Sezione regionale di controllo un rendiconto in data 30/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 52.380,04, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 52.380,04, costituite da fondi propri.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Indicazione non chiara della provenienza delle fonti di finanziamento;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la messa a disposizione di beni e servizi;
- 3) Mancato invio della dichiarazione prevista per i contributi superiori a euro 5.000,00 ai sensi dell'art.4, comma 3, della legge 18 novembre 1981 n°659;
- 4) Documenti di riconoscimento non allegati.

I rappresentanti, con nota depositata presso la Sezione il 16/06/2017, hanno provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta e a precisare che la lista "è stata supportata dall'associazione "Prima Napoli" beneficiando unicamente della messa a disposizione di beni e servizi, senza ricevere alcun contributo e/o finanziamento diretto". Hanno dichiarato inoltre che "l'associazione "Prima Napoli" è una associazione non riconosciuta costituita nel 2011 con sede legale a Napoli in via Melisurgo 44, avente lo scopo di contribuire ad attuare il ricambio generazionale della classe dirigente, proponendosi di promuovere la democrazia partecipativa, di organizzare dibattiti, studi convegni seminari utili al raggiungimento delle finalità statutarie; tra le diverse attività svolte, a far data dalla propria costituzione, ha ritenuto di supportare le attività della lista con la messa a disposizione di beni e servizi; infine, ha gestito tutte le attività connesse con i pagamenti dei beni ricevuti e dei servizi usufruiti dalla lista e, pertanto, nessun pagamento è stato effettuato dalla lista".

I delegati, infine, hanno fornito, ad integrazione e sostituzione delle pagine n° 2 e n° 3 del rendiconto depositato in data 30/08/2016, un prospetto esplicativo riportante gli importi relativi ai beni ricevuti ed ai servizi usufruiti forniti dalla suddetta associazione.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

### **1.38 RIVOLUZIONE CRISTIANA**

La lista "Rivoluzione Cristiana" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Renato Catone ha depositato una dichiarazione presso la Sezione regionale di controllo in data 29/03/2017, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle predette elezioni.

**Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la lista indicata in epigrafe abbia assolto con la suddetta dichiarazione all'obbligo di rendicontazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n° 96/2012.**

### 1.39 GIOVANI IN CORSA

La lista "Giovani in Corsa" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

I delegati di lista Giovanni Tagliaferri e Andrea Tortora hanno depositato presso la Sezione regionale di controllo un rendiconto in data 30/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 38.728,31, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 38.728,31, costituite da fondi propri.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Indicazione non chiara della provenienza delle fonti di finanziamento;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la messa a disposizione di beni e servizi;
- 3) Mancato invio della dichiarazione prevista per i contributi superiori a euro 5.000,00 ai sensi dell'art.4, comma 3, della legge 18 novembre 1981 n°659;
- 4) Documenti di riconoscimento non allegati.

I rappresentanti, con nota depositata presso la Sezione il 16/06/2017, hanno provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta e, a precisare che la lista "è stata supportata dall'associazione "Giovani in Corsa" beneficiando unicamente della messa a disposizione di beni e servizi, senza ricevere alcun contributo e/o finanziamento diretto". Hanno dichiarato inoltre che "l'associazione "Giovani in Corsa" è una associazione non riconosciuta costituita nel 2011 con sede legale a Napoli in piazza dei Martiri 30, avente lo scopo di essere un movimento libero e plurale che intende contribuire ad attuare il ricambio generazionale della classe dirigente, attraverso i principi di meritocrazia, innovazione, sostenibilità, buona governance e sussidiarietà; tra le diverse attività svolte, a far data dalla propria costituzione, ha ritenuto di supportare le attività della lista con la messa a disposizione di beni e servizi; ha, inoltre, gestito tutte le attività connesse con i pagamenti dei beni ricevuti e dei servizi usufruiti dalla lista e, pertanto, nessun pagamento è stato effettuato dalla lista".

I delegati, infine, hanno fornito, ad integrazione e sostituzione delle pagine n° 2 e n° 3 del rendiconto depositato in data 30/08/2016, un prospetto esplicativo riportante gli importi relativi ai beni ricevuti ed ai servizi usufruiti forniti dalla suddetta associazione.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

#### **1.40 FORZA ITALIA**

La lista "Forza Italia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il Commissario amministratore nazionale Sen. Alfredo Messina ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un rendiconto del 25/07/2016, pervenuto il 4/08/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 108,28, tutte riconducibili alle tipologie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 83,29, costituite interamente da libere contribuzioni.

L'istruttoria, ha rilevato:

- 1) Mancata indicazione circa la copertura finanziaria delle spese forfettarie;
- 2) Mancato invio della documentazione attestante la liquidazione della fattura e del versamento della ritenuta di acconto;

Il Commissario, con nota pervenuta via PEC il 29/03/2017, ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta e a rappresentare che la differenza tra l'entità del finanziamento e le spese complessivamente indicate nel rendiconto trova spiegazione nel carattere virtuale delle spese calcolate in misura forfettaria, inserite nel rendiconto solo per ottemperare alla previsione di legge.

A seguito dei chiarimenti forniti le spese finanziate e sostenute ammontano ad euro 83,29.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta dal Commissario amministratore nazionale e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**

#### **1.41 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI**

La lista "Partito Comunista dei Lavoratori" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Napoli tenutesi il 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio svolto il 19 giugno 2016.

Il delegato di lista Salvatore Cappuccio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un rendiconto del 27/06/2016, pervenuto in data 29/06/2016, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 42,00 tutte riconducibili alle tipologie di cui al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 42,00, costituite da fondi interni del partito.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

**Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.**